



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

R.G. 3/2021

Procedura di liquidazione del patrimonio del debitore

Il Giudice Delegato, dr.ssa Ambra Alvano,

letta la domanda presentata da Romano Antonella (C.F.: RMNNNL76M41F537L) per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter legge n. 3/2012 e le successive integrazioni;

OSSERVA

La domanda di liquidazione è stata proposta al tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 3/2012, con la relativa documentazione.

La ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 in relazione ad una complessiva esposizione debitoria di € 470.003,69 costituita da debiti per tributi (€ 2.138,86 + € 920,69 + € 509,28 + € 291,00) per titolo costituito dalla sentenza n. 1198/2018 in favore di Italfondario S.p.a. n.q. (€ 164.510,65) per garanzia fideiussoria prestata nei confronti di Siena Npl per MPS S.p.a. (€ 207.143,89) nonché BPER (€ 35.083,85) e VFS (€ 52.578,05), infine per residuo di un prestito concesso da Findomestica Banca S.p.a. (€622,00);

L'importo destinato a ricoprire le spese prededucibili della procedura (OCC e avvocato) è stato individuato in € 3.662,06 (compensi e spese OCC) + € 2.583,36 (compenso del legale).

Il patrimonio immobiliare da liquidare, messo dalla ricorrente a disposizione dei creditori, è costituito da quote immobiliari relative ai seguenti fabbricati e terreni:

- 1) C.F. – Ionadi (VV) – FOGLIO 10; Part. 132; sub 1 (proprietà 7,40 %);
- 2) C.F. – Ionadi (VV) – FOGLIO 10; Part. 132; sub 2 (proprietà 0,49 %);
- 3) C.F. – Mileto (VV) – FOGLIO 2; Part. 745; sub 2 (proprietà 7,40 %);
- 4) C.F. – Mileto (VV) – FOGLIO 2; Part. 745; sub 3 (proprietà 7,40 %);
- 5) C.F. – Mileto (VV) – FOGLIO 2; Part. 732; sub 2 (proprietà 0,49 %);

- 6) C.F. – Mileto (VV) – FOGLIO 2; Part. 745; sub 4 (proprietà 7,40 %);
- 7) C.F. – Mileto (VV) – FOGLIO 2; Part. 643; sub 2 (proprietà 0,49 %);
- 8) C.T. – Ionadi (VV) – FOGLIO 10; Part. 320 (proprietà 3,70 %);
- 9) C.T. – Ionadi (VV) – FOGLIO 10; Part. 321 (proprietà 3,70 %);
- 10) C.T. – Ionadi (VV) – FOGLIO 10; Part. 322 (proprietà 3,70 %);
- 11) C.T. – Ionadi (VV) – FOGLIO 10; Part. 40 (proprietà 0,49 %);
- 12) C.T. – Ionadi (VV) – FOGLIO 10; Part. 41 (proprietà 0,49 %);
- 13) C.T. – Ionadi (VV) – FOGLIO 10; Part. 42 (proprietà 0,49 %);
- 14) C.T. – Ionadi (VV) – FOGLIO 14; Part. 411 (proprietà 3,70 %);
- 15) C.T. – Ionadi (VV) – FOGLIO 14; Part. 412 (proprietà 3,70 %);

Dei beni anzidetti il n. 1- 2-3-4-6-8-9-10-14 e 15 sono costituiti in fondo patrimoniale, con atto del 2010 regolarmente trascritto, sicchè non possono far parte della liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012 let. c) Ne discende che la ricorrente intende mettere a disposizione esclusivamente le quote irrisorie di sua proprietà di quelli non costituiti in fondo patrimoniale per un valore totale di € 197,71.

La ricorrente deduce di possedere inoltre una quota al 50 % - del valore di € 600,00 - di un'autovettura che tuttavia non andrà a far parte del piano, in quanto bene indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La ricorrente mette, inoltre a disposizione la somma di € 200,71 mensili (per 48 mesi) che, alla luce del reddito mensile netto pari ad € 737,58, deve intendersi come il massimo dell'apporto ammissibile, per assicurare le spese mensili di sostentamento, quantificate in € 536,87 e la somma di € 20.000,00 concessa dalla cognata, Falcone Maria Carmela, con assegno circolare.

La proposta per come congegnata comporterebbe al termine di 48 mesi il soddisfacimento al 100 % dei crediti prededucibili, al 7,84 % dei crediti privilegiati mobiliari non ipotecari e, infine all'1,74 % dei crediti chirografari.

Dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi si evince:

che la ricorrente si trova in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

che la stessa non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo 1 della legge n. 3/2012;

che non ha subito per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 4 e 14 bis l. 3/2012;

che non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad alcuno degli istituti di cui alla l. 3/2012;

Inoltre nel ricorso sono illustrate le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, da rinvenire esclusivamente nelle garanzie fideiussorie personali prestate dalla richiedente in assoluta buona fede per far fronte alle esigenze dell'impresa di famiglia.

La medesima relazione dà infine atto della inesistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori e della completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Unitamente alla proposta è stato depositato, ai sensi dell'art. 9 della l. 3 /2012: l'elenco di tutti i creditori, di tutti i beni dell'istante con il relativo valore di stima e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, corredati della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione di fattibilità del piano, nonché delle spese occorrenti per il sostentamento corredate da certificato di stato di famiglia.

La documentazione fornita, anche alla luce delle integrazioni fornite su richiesta di questo giudice deve dunque intendersi esaustiva.

In particolare la ricorrente è proprietaria di quote di beni costituite in fondo patrimoniale e che detto atto è stato prodotto con la prova della relativa trascrizione, per come richiesto da questo Giudice (si v. art 14 ter l 3 /2012 “*non sono compresi nella liquidazione: (...)i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile*”).

Veniva altresì richiesta la prova dell'avvenuta annotazione del vincolo relativo al fondo a margine dell'atto di matrimonio: la costituzione del fondo è, infatti, soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. sulle forme delle convenzioni matrimoniali, ivi compresa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art.

2647 c.c., resta degradata a pubblicità-notizia e non colma il difetto di annotazione nei registri dello stato civile.

Anche detta documentazione integrativa è stata fornita.

Si può dunque concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di ROMANO ANTONELLA ex art. 14 ter legge n. 3/2012.

Nomina liquidatore il dr. Antonino Spanò.

Dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Ordina la pubblicazione del decreto (previa omissione della indicazione dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it) a cura del Liquidatore.

Ordina la trascrizione del decreto nel rispetto delle forme di legge a cura del Liquidatore.

Fissa nella misura di € 536,87 mensili l'importo non compreso nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) legge n. 3/2012, in quanto da destinare al mantenimento personale e familiare del ricorrente.

Ordina alla ricorrente il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione;

presenti il relativo rendiconto al termine delle operazioni;

dispone che il ricorrente proceda tempestivamente alla trasmissione al liquidatore degli importi monetari che andrà a percepire nella parte eccedente la misura del mantenimento come innanzi determinata.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Reggio Calabria, 27.9.2022

Il Giudice Delegato
(dr.ssa Ambra Alvano)